



PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER
IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI E DI
AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 22 del 30/7/2024

Art. 1

Oggetto

1.1 - Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 105, comma 3, lettera g) del D. Lgs. 112/1998, che dispone l'attribuzione diretta alle Province delle funzioni relative agli esami per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, ed in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'accordo Stato-Regioni-Enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14/02/2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25/03/2002, il presente regolamento disciplina le modalità per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada, definita dai commi II e III dell'art. 1 del D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395.

Art. 2

Fonti normative

2.1 - La materia è regolata dalle seguenti disposizioni: decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 e s.s.m.m. e i. (D. Lgs. n. 478 del 2001) nonché dalle relative norme di attuazione del D. Lgs. n. 395 di cui al D.M. 28 aprile 2005 n. 161 pubblicato sulla G.U. n. 189 del 16 agosto 2005 nonché la Legge n. 214 del 30 dicembre 2023, art. 5 di modifica del D. Lgs n. 395/2000.

Art. 3

Ambito di applicazione

3.1 - Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale e internazionale, con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.

3.2 - Inoltre sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale al fine di esercitare l'attività di trasportatore di viaggiatori su strada sul territorio nazionale ed internazionale di cui all'art. 1, comma III del D. Lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000.

3.3 - L'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di cui ai commi 1 e 2 si acquisisce a seguito del superamento dell'esame di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

3.4 - Sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi (D. Lgs. 395/2000

art. 1, comma 2) esclusivamente con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.

Art. 4 **Requisiti**

4.1 - I requisiti per l'ammissione all'esame sono quelli previsti dall'art. 8, c. 6, del D. Lgs. 395/2000 e devono sussistere al momento della presentazione della domanda di cui al successivo art. 6.

4.2 - I soggetti di cui all'art. 3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere la maggiore età;
- Non essere interdetti giudizialmente e inabilitati;
- Avere assolto all'obbligo scolastico
- Essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado ovvero di un attestato di partecipazione al corso di preparazione agli esami svolto presso organismi autorizzati;
- Avere la residenza in provincia di Foggia o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), ovvero, è consentita la partecipazione all'esame anche ai residenti delle altre province soltanto qualora non siano previsti esami nella provincia di appartenenza, previo nulla osta della stessa.

4.3 - Per essere ammesso all'esame integrativo di idoneità professionale per i trasporti internazionali si deve essere in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale.

Art. 5 **Indizione dell'esame e bando**

5.1 - Il Dirigente del Servizio Trasporti, o suo delegato, provvede a fissare il numero, le date delle sessioni d'esame e la sede di svolgimento delle prove con propria determinazione, che viene pubblicata sul sito internet dell'Ente.

5.2 - Il Bando, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti, definisce gli elementi essenziali della domanda di ammissione all'esame, che viene allegata, le modalità ed i termini entro i quali presentare la stessa.

Art. 6

Domanda di ammissione

6.1 - Coloro che intendono conseguire l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada devono produrre domanda di ammissione all'esame, secondo quanto previsto dal bando di cui all'art. 5 del presente Regolamento, in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, redatta secondo il modello predisposto dal Servizio Trasporti, che può essere assolta anche mediante pagamento PagoPA.

6.2 - Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale per il trasporto di merci o di viaggiatori, nonché specificare se intende sostenere l'esame completo (nazionale e internazionale) oppure integrativo (solo internazionale), nel caso in cui lo stesso sia già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale.

6.3 - La domanda, completa in ogni sua voce, deve essere compilata secondo il modello predisposto dall'ufficio, ed approvato, contestualmente al bando annuale, con determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti. Saranno escluse le domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate dai documenti richiesti.

6.4 - La domanda sottoscritta dal richiedente deve contenere in allegato:

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- diploma di istruzione di secondo grado o, in mancanza, attestato di partecipazione al corso di preparazione agli esami;
- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 concernenti i requisiti richiesti per l'ammissione agli esami;
- attestazione del versamento del contributo in favore della Provincia di Foggia per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione pari a € 100,00 da effettuarsi sul C/C postale n. 14085716 – Servizio Tesoreria (causale "Esame idoneità accesso professione di trasportatore"). L'importo suddetto potrà essere aggiornato annualmente con atto del Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Foggia.

6.5 - La domanda può essere trasmessa a mezzo pec oppure a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente presso gli uffici dell'Amministrazione.

6.6 - La domanda d'esame vale per una sola sessione, la mancata presentazione all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia.

Art. 7

Ammissione e convocazione all'esame

7.1 - Sono ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, nei termini indicati dal bando di cui all'art. 6.

7.2 - Le domande di ammissione all'esame, pervenute al Servizio competente della Provincia di Foggia, sono valutate previa istruttoria da parte dell'ufficio preposto ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

7.3 - In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'Ufficio competente può richiedere l'integrazione della domanda, determinando altresì il termine entro il quale deve essere sanata l'irregolarità ovvero prodotta la documentazione mancante, pena l'esclusione dall'esame.

7.4 - In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti o irregolarità non sanate o di documentazione non integrata, l'Ufficio competente esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, comunicando la non ammissione.

7.5 - L'ufficio competente, comunica agli ammessi all'esame, almeno quindici giorni prima il giorno fissato per l'esame, la sede, la data e l'ora di inizio delle prove, mediante apposito avviso sul sito istituzionale della Provincia di Foggia.

7.6 - L'elenco dei solo candidati ammessi all'esame, verrà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Foggia: www.provincia.foggia.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7.7 - L'ufficio non è responsabile della mancata conoscenza della convocazione da parte dei candidati, né della mancata conoscenza dell'esclusione, qualora la convocazione o la comunicazione di esclusione sia stata effettuata presso gli indirizzi indicati dai candidati stessi.

7.8 - Nell'eventualità i candidati sono tenuti a comunicare per iscritto al Servizio Trasporti il cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto della presentazione della domanda.

7.9 - Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove, munito di uno dei documenti di identità, riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.

Art. 8

Programma d'esame

8.1 - Il requisito della capacità professionale per chi intende dirigere un'attività di autotrasporto di merci per conto terzi e/o di persone su strada, si acquisisce superando un esame sulle seguenti materie, elencate nell'allegato 1 del D. Lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000:

- Elementi di diritto civile;
- Elementi di diritto commerciale;
- Elementi di diritto sociale;
- Elementi di diritto tributario;
- Gestione commerciale e finanziaria di una impresa;
- Accesso al mercato;
- Norme tecniche e gestione tecnica;
- Sicurezza stradale.

Art. 9

Modalità di svolgimento della prova d'esame

9.1 - L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale può essere:

- **COMPLETO**: "Nazionale e Internazionale" che consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.
- **INTEGRATIVO**: "Internazionale", per coloro che sono già in possesso dell'attestato di idoneità professionale in ambito nazionale.

9.2 - Le prove d'esame sono stabilite dall'art. 8 del D. Lgs. 395/2000, come modificato con D. Lgs. 28 dicembre 2001 n. 478 e s.m., e consistono in due prove scritte da svolgersi in un unico giorno e della durata massima di due ore per prova:

- **Prima Prova**: quiz contenente 60 domande con risposta multipla, a scelta fra quattro risposte alternative di cui una vera e tre false, scelte fra l'elenco generale dei quesiti resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito istituzionale. Ogni scheda, diversificata per ciascun candidato, dovrà contenere:
 - 20 quesiti per la materia di diritto (civile-commerciale-tributario-sociale);
 - 10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - 10 quesiti per la materia di Accesso al Mercato;
 - 10 quesiti per la materia di Norme Tecniche e gestione tecnica;
 - 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale.
- **Seconda prova**: esercitazione su un caso pratico, contenente n. 3 quesiti a risposta aperta sulle materie d'esame scelta tra le esercitazioni predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rese pubbliche dallo stesso attraverso il proprio sito internet.

9.3 - Le prove differiscono in base al tipo di idoneità prescelta: nazionale e internazionale ovvero solo internazionale, per coloro che sono già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale. Se il candidato chiede di sostenere l'esame completo, per ottenere

l'attestato di idoneità professionale nazionale e internazionale, le prove d'esame vertono sia su argomenti di ambito nazionale sia su argomenti di ambito internazionale. Se il candidato, già in possesso dell'attestato di idoneità in ambito nazionale, chiede di sostenere solo l'esame internazionale (esame integrativo), le prove d'esame vertono esclusivamente su argomenti riguardanti l'ambito internazionale.

9.4 - Per la valutazione della prima prova di cui al comma 2, primo punto, sono attribuiti al massimo 60 punti; per la valutazione della seconda prova di cui al comma 2, secondo punto, sono attribuibili al massimo 40 punti.

9.5 - L'esame è superato se il candidato ottiene un punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime:

- si siano ottenuti almeno 30 punti su 60 nelle risposte a quiz, rispondendo esattamente ad almeno il 50% di ciascuna materia;
- si siano ottenuti almeno 16 punti su 40, e almeno due risposte raggiungano un punteggio di 6 su 10, nella esercitazione su un caso pratico;

9.6 - I candidati che non superano la prima prova scritta (quiz) sono da considerarsi respinti. Accedono alla seconda prova scritta, coloro che avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto per la prima prova.

9.7 - La commissione provvede a rendere noti immediatamente i risultati della prima prova e a far iniziare, dopo una breve sospensione, la seconda prova scritta.

9.8 - La Commissione procederà in maniera collegiale alla correzione e valutazione delle due prove d'esame. Qualora non fosse possibile terminare in giornata le operazioni di correzione degli elaborati e di redazione dell'elenco degli idonei, il Presidente, al fine di completare il lavoro, convoca la Commissione in uno dei giorni immediatamente successivi.

9.9 - I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa all'esame, sono custoditi a cura dell'ufficio competente della Provincia di Foggia.

Art. 10

Commissione d'esame

10.1 - Con decreto del Presidente della Provincia di Foggia viene istituita la Commissione per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, composta da:

- il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Foggia, in qualità di Presidente;
- un rappresentante della polizia stradale, esperto delle materie d'esame;
- tre esperti nelle materie d'esame designati dalla Provincia di Foggia, in qualità di componenti.

10.2 - Per ogni componente della Commissione è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute solo in assenza o di impedimento del titolare.

10.3 - La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente del Servizio Traporti, individuato dal Dirigente del medesimo Servizio, che provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi e redige il verbale delle sedute.

10.4 - La Commissione d'esame dura in carica tre anni dalla nomina, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione provinciale. In ogni caso la Commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

10.5 - Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall'incarico ed è sostituito per il periodo rimanente necessario al completamento dell'incarico triennale.

10.6 - Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione del Presidente della Commissione, o del suo supplente e di almeno due componenti.

Art. 11

Compiti e compensi della Commissione

11.1 – Al Presidente della Commissione spetta la convocazione delle sedute.

11.2 - La Commissione esaminatrice valuta la regolarità delle domande presentate, previa istruttoria eseguita dal segretario della Commissione.

11.3 - L'esito e la valutazione delle prove viene determinato a maggioranza di voti dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.4 - Ogni giorno di esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della commissione stessa.

11.5 - Ultimate le operazioni del comma precedente, la Commissione forma l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuno di essi, del punteggio conseguito in ciascuna prova nonché del relativo esito.

11.6 - Ai componenti della Commissione viene riconosciuto un gettone di presenza, per ogni sessione d'esame.

Art. 12

Rilascio dell'attestato

12.1 - L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasporti sulla base delle risultanze del verbale d'esame e su richiesta dell'interessato.

12.2 - Ai candidati che, già in possesso di attestato di idoneità professionale in ambito nazionale, partecipano all'esame per l'idoneità in ambito internazionale e risultano idonei, verrà rilasciato un unico attestato di idoneità nazionale e internazionale, previa riconsegna all'ufficio dell'originale dell'attestato nazionale già conseguito precedentemente.

12.3 - L'attestato è rilasciato anche come duplicato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale. Nell'ipotesi di richiesta di duplicato per smarrimento, sottrazione o distruzione, alla domanda dovrà essere allegata la relativa attestazione di resa denuncia agli organi di polizia. Nell'ipotesi di duplicato per deterioramento, alla domanda dovrà essere allegato l'originale dell'attestato da duplicare.

12.4 - In ogni caso l'attestato è rilasciato in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, imposta che può essere assolta mediante pagamento PagoPA.

Art. 13

Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

13.1 - I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 352/1992, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

13.2 - Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 14

Norme di chiusura e salvaguardia

14.1 - Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa specifica in materia. Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dalle normative di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D. Lgs. 112/1998, D. Lgs. 395/2000; D. Lgs. 478/2001; D.M. 161/2005.

Art. 15

Entrata in vigore

15.1 - Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di sua approvazione.